



Ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali (OLAL)

Modifica del

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza del 9 maggio 1990¹ concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione o commerciali è modificata come segue:

Art. 8a Consenso generale alla sublocazione ripetuta per brevi periodi
(art. 262 CO)

¹ Su richiesta del conduttore il locatore può accordare in via generale il consenso di cui all'articolo 262 CO a sublocazioni ripetute per brevi periodi.

² La richiesta deve contenere le condizioni delle sublocazioni, segnatamente l'importo massimo della pigione, il numero massimo di locali interessati e l'occupazione massima prevista.

³ Il locatore può negare il consenso generale soltanto per i motivi menzionati all'articolo 262 capoverso 2 CO, segnatamente se l'utilizzo di una piattaforma di prenotazione o gli effetti di tale utilizzo gli causano un pregiudizio essenziale.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2019.

RS.....

¹ RS 221.213.11

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr